

SENATO DELLA REPUBBLICA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO 1955

(35^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegni di legge:

« Divieto di licenziamento dai posti di impiego e di lavoro delle donne che si sposano » (6)
(Di iniziativa della senatrice Merlin Angelina)
(Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 472, 477, 478
ANGELINI	475, 476
BARBARESCHI	477
BOCCASSI	475
DE BOSIO	475, 476, 477
GRAVA relatore	476, 478
MARINA	476
MERLIN Angelina	473, 477, 478
PELIZZO	475
SABATINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	475, 477

« Permanenza in servizio di personale femminile coniugato o in stato di gravidanza e puerperio, dipendente da ospedali psichiatrici e brefotrofi pubblici e privati » (428) (Di iniziativa del senatore Boccassi) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	478, 479
BOCCASSI	479
GRAVA relatore	478, 479

« Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia » (727)
(Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 479, 480, 481
ANGELINI	480
BOCCASSI	481
FIORE	480
SABATINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	480, 481

« Aumento del trattamento di previdenza degli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia » (798) (Di iniziativa dei deputati Di Mauro ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	472
ZAGAMI, relatore	472

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Angelini Cesare, Barbareschi, De Bosio, Fiore, Grava, Mariani, Marina, Pelizzo, Petti, Pezzini, Saggio, Spallicci, Spasari, Varaldo, Zagami, Zane e Zucca.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Bitossi è sostituito dal senatore Fantuzzi.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, intervengono i senatori Merlin Angelina e Boccassi.

Interviene, altresì, il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

ANGELINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Di Mauro ed altri: « Aumento del trattamento di previdenza degli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia » (798) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Di Mauro ed altri: « Aumento del trattamento di previdenza degli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che la 9ª Commissione ha dato il seguente parere: « La 9ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, esaminato il disegno di legge n. 798 di iniziativa dei deputati Di Mauro ed altri: " Aumento del trattamento di previdenza degli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia ", considerate le penose condizioni di vita di questi vecchi lavoratori costretti a vivere col reddito previdenziale di lire 350 mensili, istituito nel 1921 con polizze di assicurazione I.N.A., esprime parere favorevole a che venga elevata la stessa rendita vitalizia a sessanta volte la misura prevista dal regio decreto 4 maggio 1922, n. 627, e che tale maggiorazione abbia effetto dal 1º gennaio 1952 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZAGAMI, *relatore*. Onorevoli colleghi, già nella passata legislatura, ad iniziativa dello stesso deputato Di Mauro, era stata presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge per l'aumento del trattamento di previdenza degli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia; trattamento che risulta costituito da polizze di assicurazione emesse a favore di ciascun impiegato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e alimentate da un contributo speciale previsto dal regio decreto 4 maggio 1922, n. 627, corrispondente a circa lire 1 per tonnellata di zolfo esportato. In base a tale gettito il trattamento di quiescenza di cui godono i vecchi impiegati tecnici ed amministrativi

di zolfo della Sicilia risulta in atto costituito da una rendita di lire 350 mensili.

Nè la rendita, nè il contributo degli industriali hanno subito dal 1922 ad oggi alcuna variazione.

Nel 1949 lo stesso Istituto nazionale delle assicurazioni ha avuto cura di avanzare richiesta al Ministero del lavoro per normalizzare la situazione. La proposta di legge del deputato Di Mauro nel corso della passata legislatura non riuscì a conseguire la dovuta approvazione, per cui la situazione rimase nel primiero stato.

Nel gennaio dello scorso anno lo stesso onorevole Di Mauro ebbe a ripresentare il disegno di legge, aggiornandolo alla nuova situazione, ed il 29 ottobre ultimo scorso l'altro ramo del Parlamento, in sede deliberante di Commissione, ebbe ad accoglierlo con unanime approvazione e cioè con quarantuno voti favorevoli su quarantuno presenti.

Il disegno di legge viene ora sottoposto all'esame della nostra Commissione; esso riguarda una categoria di lavoratori che, non avendo mai potuto beneficiare dei miglioramenti previsti dal rinnovato regolamento della Previdenza sociale, si trova in una condizione di gravissimo e penoso disagio. Si tratta di una forma di assicurazione speciale che non rientra nelle norme comuni a tutti gli altri assicurati. Il numero di questi vecchi impiegati delle miniere di zolfo della Sicilia, che due anni or sono ammontava a 150 circa, è ora sceso a poco più di 50. Proprio perchè si tratta di poche persone e di una somma assai modesta, è stato fatto obbligo, col disegno di legge in esame, all'Istituto di assicurazione di valutare la polizza in questione con qualche anno di retroattività.

La 9ª Commissione permanente del Senato ha espresso il proprio parere favorevole. Quale relatore mi dichiaro per l'accoglimento del disegno di legge, confidando che la mia opinione sia condivisa da tutti i colleghi.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli. Ne do lettura.

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1952 la rendita vitalizia erogata dall'Istituto nazionale assicurazione agli impiegati tecnici e amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia, in esecuzione al regio decreto 4 maggio 1922, n. 627, viene elevata a sessanta volte la misura prevista dal sopracitato decreto.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa della senatrice Merlin: « Divieto di licenziamento dai posti di impiego e di lavoro delle donne che si sposano » (6).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa della senatrice Merlin: « Divieto di licenziamento dai posti di impiego e di lavoro delle donne che si sposano ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole proponente, la quale ha delle comunicazioni da fare in ordine al disegno di legge.

MERLIN ANGELINA. Gli onorevoli colleghi ricorderanno la discussione che si è svolta sul disegno di legge, la relazione del senatore Grava, l'intervento del senatore De Bosio, la mia replica, con la quale, peraltro, credo di non aver persuaso nessuno. Nondimeno, poichè l'ostacolo principale, a quanto ho compreso, secondo i vari oratori, sarebbe l'articolo 2118 del Codice civile, ho voluto raccogliere alcune considerazioni in ordine alla natura di questa norma, anche con l'aiuto di un eminente giu-

rista, il cui parere mi permetto di leggere per intero.

L'articolo 2118 del Codice civile non è una norma imperativa, la quale, cioè non tolleri deroghe; tutta la dottrina è unanime nel ritenere che si tratta di una norma dispositiva. La differenza tra le norme imperative e quelle dispositive consiste in questo: che le prime non possono essere derogate da negozi di diritto privato o da atti amministrativi, e solo con altra norma legislativa è possibile apportare ad esse delle eccezioni; le seconde invece valgono e si applicano sino a che nulla sia disposto in modo diverso dalla volontà dei soggetti privati o delle amministrazioni.

Ora la norma dell'articolo 2118 subisce, nella sua applicazione pratica, infinite deroghe: vi sono deroghe di carattere contrattuale così come deroghe poste da contratti collettivi di lavoro. Queste seconde, oggi, diventano sempre più imponenti sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo, talchè vi sono alcuni rapporti di lavoro privato per i quali oggi il recesso è consentito solamente in taluni casi. Frequentissimo poi è, nella pratica, il caso del recesso dal contratto di lavoro ammesso solo per « giusta causa », anche se si tratta di contratto di lavoro a tempo indeterminato, con un'estensione della regola che il Codice civile, all'articolo 2119, pone per i contratti di lavoro a tempo determinato.

Questi contratti collettivi di lavoro limitatori della facoltà di recesso del datore di lavoro sono tutti pubblicati dalle maggiori Confederazioni, e credo che il senatore Bitossi ve ne potrebbe fornire la collezione completa.

Pertanto l'articolo 2118 non costituisce per niente quella specie di tabù. Non solo, ma le limitazioni legislative all'applicazione di esso si fanno sempre più frequenti: già nella vecchia legislazione esisteva, ad esempio, la norma per cui il richiamo alle armi non costituisce giusta causa di licenziamento; durante la guerra la regola fu estesa anche al richiamo per servizio di leva, e alle precettazioni per servizi civili e per servizi militarizzati. Con le leggi elettorali è stata estesa al caso di elezione a cariche politiche o amministrative.

Talchè la nuova deroga che sarebbe introdotta dalla legge, non apporterebbe alcuna sostanziale novità nel nostro sistema legislativo,

e anzi si inserirebbe perfettamente in un indirizzo che tende a limitare il potere di recesso del datore di lavoro, e a tutelare il principio costituzionale del « diritto al lavoro ».

Nel Convegno tenuto a Milano ad iniziativa della « Umanitaria », nel marzo 1954, fra i temi all'ordine del giorno vi era anche quello del recesso del datore di lavoro, e vi sono stati autorevoli costituzionalisti, tra cui, ad esempio, il Mortati, i quali hanno sostenuto che il principio dell'articolo 2118, del recesso *ad nutum* dal rapporto di lavoro, deve intendersi come caduto nel nostro ordinamento, per effetto delle norme costituzionali (articoli 4 e 35 della Costituzione); nei prossimi giorni 20 e 21 si terrà a Torino un altro Convegno, dedicato proprio all'esercizio del potere di recesso.

Nell'altra legislatura, in sede di discussione di analogo disegno di legge, dal senatore Jannuzzi fu proposto quest'ordine del giorno: « La 10ª Commissione del Senato, in occasione della discussione del disegno di legge proposto dalla senatrice Merlin in ordine al divieto di licenziamento delle donne da impieghi pubblici e privati per causa di matrimonio; dopo ampia discussione; ritenuto che deve considerarsi anti-giuridica, come non compresa nelle ipotesi di giusta causa previste dall'articolo 2119 del Codice civile, nonchè contraria a principi sociali e morali ogni norma che in contratti di lavoro individuali o collettivi, in regolamenti o statuti di società o di enti pubblici o privati considerasse il matrimonio come legittimo motivo di licenziamento; che a dare il primo esempio nella materia devono essere gli enti pubblici o soggetti al controllo o alla vigilanza governativa; invita il Governo ad intervenire affinché sia evitato che gli enti indicati nell'ultimo alinea delle premesse considerino negli statuti, nei regolamenti o nella prassi il matrimonio come causa legittima di risoluzione del rapporto di lavoro ».

Ora, in relazione a tale ordine del giorno, presentato a questa Commissione, bisogna notare che esso riguarda un'ipotesi limitata, e cioè quella dei rapporti di lavoro per i quali il licenziamento sia ammissibile solamente per giusta causa. Esso quindi può essere utile come direttiva, ma sotto l'aspetto giuridico

per una parte è superfluo (non essendovi dubbio che il matrimonio non può costituire giusta causa per il recesso dal contratto di lavoro), per un'altra parte è insufficiente, perchè la gran maggioranza dei casi di licenziamento di personale femminile per causa di matrimonio avviene o per rapporti per i quali non sussiste il regime della giusta causa, oppure alla scadenza di rapporti a tempo determinato.

Più esauriente, nel quadro limitato dell'ordine del giorno Jannuzzi è l'emendamento Angelini, il quale quanto meno commina la nullità dei patti contrari. Esso infatti stabiliva: « Il matrimonio non può costituire giusta causa di licenziamento o di risoluzione del contratto d'impiego o di lavoro. Qualsiasi patto in contrario è nullo ».

Il testo dell'attuale articolo 2 del disegno di legge potrebbe essere configurato in questi termini: « Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto di lavoro delle lavoratrici di cui all'articolo 1 il contrarre matrimonio. È invalido il recesso dal contratto di lavoro da parte del datore di lavoro quando sia causato da matrimonio che la lavoratrice abbia contratto o intenda contrarre ».

Una formula più breve, comprensiva tanto dei rapporti di lavoro per i quali vige il regime della giusta causa quanto dei rapporti per i quali tale regime non vige, potrebbe essere questa: « Nei confronti delle lavoratrici il datore di lavoro non può recedere dal contratto per il solo fatto che la lavoratrice contragga o intenda contrarre matrimonio. Sono nulli i patti in contrario ».

La necessità di questa norma mi sembra sempre più manifesta, perchè i casi di licenziamento per causa di matrimonio si susseguono in modo impressionante. Proprio qui a Roma, soprattutto nelle imprese farmaceutiche, come mi denunciano numerose lettere e segnalazioni della Camera del lavoro, quasi regolarmente le lavoratrici che si sposano vengono licenziate. Come potremmo fare a meno di difendere queste donne? Onorevoli colleghi, io vi chiedo pertanto di accettare questo testo, ovvero anche quello del senatore Angelini al quale io sono rimasta fedele nonostante che lo stesso proponente lo abbia abbandonato.

DE BOSIO. Credo che sia doveroso dare atto all'onorevole Merlin della tenacia con cui difende questa causa. Essa ha ritenuto opportuno ricorrere al parere di un giurista, senza dubbio valente, il quale però non ebbe la possibilità di seguire la nostra discussione. Quanto ci viene esposto sulla natura dell'articolo 2118 del Codice civile, concorda con quanto avemmo a dire io e l'onorevole relatore a suo tempo. Dalla semplice lettura dell'articolo, senza bisogno di ricorrere a luminari del diritto, si evince che trattasi di norma che detta un principio generale, ma non inderogabile. D'altra parte nessuno di noi ha mai sostenuto tesi contraria. Personalmente ebbi anche occasione di sottolineare come, al principio generale del recesso *ad nutum*, si possano apportare limitazioni convenzionali, come lo dimostrano i numerosi contratti nei quali le parti fissano dei limiti al rapporto di lavoro. La norma è quindi palesemente derogabile.

La questione però non è di stabilire l'intangibilità del principio dell'articolo 2118 del Codice civile, ma di vedere se, in base al nostro ordinamento giuridico, sia il caso di dettare una norma generale quale viene suggerita dall'onorevole proponente, in deroga al disposto del più volte citato articolo 2118.

È necessario anche tener presente il disposto degli articoli 1354 e 636 del Codice civile, che comminano la nullità di tutte le clausole contrattuali contrarie all'ordine pubblico e al buon costume. Introdurre nel nostro sistema legislativo un principio come quello suggerito dalla senatrice Merlin, varrebbe quanto pubblicare una legge nella quale si stabilisse che i contratti di lavoro debbono contenere una norma espressa che vieti di commettere delitti. La finalità del disegno di legge in esame — la tutela della donna che compie l'atto più nobile della sua esistenza — è raggiunta dal divieto, questo sì inderogabile, di concludere patti contrari all'ordine pubblico e al buon costume. Questo, senatrice Merlin, doveva essere rilevato dal giurista che le predispose il parere.

Noi potremmo forse formulare un ordine del giorno, non già come quello a suo tempo proposto dal senatore Jannuzzi, diretto ad affermare un principio di giusta causa, bensì per rilevare che ogni clausola di licenziamento

in occasione di matrimonio è nulla, illecita, immorale.

Propongo, al riguardo, il seguente testo: « La 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale) presa in esame e discussa ampiamente la proposta di legge n. 6, di iniziativa della senatrice Merlin Angelina, relativa al divieto di licenziamento dai posti di impiego o di lavoro delle donne che si sposano; ritenuto che ogni disposizione contenuta in contratti di lavoro, in regolamenti o statuti che prevedesse il matrimonio come causa determinante di licenziamento, è da considerarsi contraria all'ordine pubblico, quindi illecita e nulla; fa voti affinché le organizzazioni sindacali e confederali ed il Governo intervengano per l'eliminazione di clausole del genere dai contratti di lavoro, statuti o regolamenti ».

BOCCASSI. L'onorevole De Bosio ha toccato il punto fondamentale del problema quando ha riconosciuto che una clausola contrattuale come quella del licenziamento per causa di matrimonio è ingiusta e illecita.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Nessun contratto conterrà mai una clausola del genere, e nessun licenziamento sarà mai fatto per questo motivo.

BOCCASSI. Ad ogni modo ritengo che, essendo invece il problema vivo nel Paese, riconoscendo giuste le osservazioni del senatore De Bosio, potremmo studiare un provvedimento che affermi esplicitamente la nullità di clausole di questo genere.

ANGELINI. A mio giudizio, se la senatrice Merlin non ritira il suo disegno di legge, il problema non può essere risolto con un semplice ordine del giorno. Questi, secondo me, sono i punti da tener presente, giacché rigettare il progetto sarebbe controproducente. Certo è però che esso, anche se approvato, non servirà allo scopo, perchè nessun datore di lavoro licenzierà una lavoratrice espressamente per il motivo del matrimonio.

E poichè la senatrice Merlin mi ha chiamato in causa, dirò che a suo tempo presen-

ta: quell'emendamento unicamente perchè avevo avuto notizie dell'esistenza di statuti a quali prevedevano il matrimonio come condizione di licenziamento.

DE BOSIO. La clausola in parola è nulla.

ANGELINI. Purtroppo era invece operante, come ebbi modo di vedere proprio in certe cooperative social-comuniste. Confermo dunque che, se si vuole insistere sull'approvazione di una norma legislativa, l'unica formula accettabile è quella da me proposta.

Riassumendo, se la senatrice Merlin non ritiene di poter ritirare, come sarebbe invece opportuno, il suo disegno di legge, sono disposto a votare favorevolmente al testo in parola.

MARINA. Siamo d'accordo sulle ragioni umane, ma non credo che si possa in questa sede dettare una norma del genere, tanto più che vi sono dei casi — come quello delle lavoratrici domestiche — in cui il matrimonio costituisce una causa lecita di licenziamento. È un'osservazione di carattere pratico, ma deve essere tenuta presente.

PELIZZO. Sono contrario al disegno di legge, non tanto perchè penso che l'articolo 2118 non sia inderogabile, quanto perchè mi preoccupa proprio delle conseguenze dannose che ne possono derivare. Poichè è un fatto che, quando la donna è sposata, il suo rendimento di lavoro diminuisce, avverrà che il datore di lavoro tenderà ad assumere il minor numero possibile di donne, ovvero a non stipulare contratti a tempo indeterminato. Si corre cioè il rischio di creare delle situazioni precarie; così invece di recare vantaggio rechiamo un danno a questa categoria di lavoratrici.

GRAVA, *relatore*. Se fossi poeta direi: *claudite, pueri, rivos, sat jam prata bibere!*

L'onorevole collega Merlin, con una tenacia degna di miglior causa e di miglior fortuna, ci ha fornito un parere legale sull'interpretazione dell'articolo 2118 del Codice civile, secondo il quale parere la norma di detto articolo non è imperativa cioè tale da non tolle-

rare deroghe: la norma vale infatti fino a quando la volontà dei soggetti privati e delle Amministrazioni non dispongano diversamente. Aggiungo che, nella pratica applicazione, la norma in parola ha subito e subisce infinite deroghe contrattuali.

Ringrazio l'onorevole collega della lezione di diritto civile, di cui trarrò tesoro, ma debbo aggiungere che non ne avevo assolutamente bisogno perchè non mi sono mai sognato di affermare l'imperatività di questa disposizione. Rinvio alla discussione che si è avuta nella passata legislatura, dalla quale risulta che abbiamo sempre affermato la derogabilità dell'articolo 2118, invocando anzi l'intervento delle organizzazioni sindacali per regolare i contratti di lavoro su questo punto, e asserendo addirittura essere illecita la condizione risolutiva di un rapporto contrattuale che tenga presente il fatto del matrimonio. Ciò a norma dell'articolo 1354 del Codice civile, che commina nullità al contratto al quale sia apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. Ora non vi è dubbio che il licenziamento per causa di matrimonio sia contrario al buon costume, perchè costringerebbe le donne a non contrarre formale matrimonio, per evitare il licenziamento.

Se questo è vero, è vero anche però che nessun datore di lavoro sarà così ingenuo da inserire nel contratto una clausola siffatta: il licenziamento ci sarà ugualmente, magari quindici giorni prima del matrimonio o due mesi dopo.

Mi spiace dunque che tutte le argomentazioni che sono state portate non abbiano convinto la onorevole proponente. È possibile mai che in questa sede noi modifichiamo un principio generale come quello dell'articolo 2118 in materia di contratti a tempo indeterminato? Possiamo noi dire che questo articolo non debba essere applicato per una categoria di persone, cioè per le donne? No, evidentemente. Dovremmo allora dire che non possono essere licenziate le lavoratrici che convolano a giuste nozze? Neanche questo, perchè ci sono già due articoli (636 e 1354) che stabiliscono questa regola, e su ciò la giurisprudenza e la dottrina sono concordi. I fatti però

sussistono: si ricorra allora al magistrato, chè questa è la via maestra per la tutela dei diritti.

Se non vogliamo essere definiti legislatori da strapazzo, prego i colleghi della Commissione di non accettare il disegno di legge proposto dalla senatrice Merlin.

Ciò posto, dichiaro di accettare gli ordini del giorno che verranno proposti per invitare gli organi responsabili al massimo controllo in questa materia, giacchè la legge è chiara e precisa.

Convengo però che il rigetto di questo disegno di legge potrebbe essere dannoso, e perciò in coscienza prego l'onorevole Merlin di ritirare il suo disegno di legge.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Un disegno di legge di questo genere, ad avviso del Governo, rimarrà sicuramente inoperante, perchè resteranno sempre insindacabili i motivi di licenziamento, a meno che non si voglia dettare una norma generale che vieti i licenziamenti, norma che credo nessuno di noi in questo momento si sentirebbe di accettare. Quale imprenditore può infatti assumersi il rischio di un'imponibile fisso di mano d'opera?

Il problema resta invece aperto in sede contrattuale; potranno agire le Commissioni interne, che hanno la possibilità di valutare i casi concreti e sapere quindi se un licenziamento, per qualsiasi ragione sia stato formulato, sia stato invece causato dal matrimonio della lavoratrice.

Non esprimo il parere del Governo, ma mio personale. Secondo me un voto di questo genere danneggerebbe le lavoratrici, perchè resterebbe registrato negli Atti parlamentari che è stato rifiutato un disegno di legge a loro favore.

Sarei dunque d'avviso che questo problema sia opportuno lasciarlo cadere senza esprimere un voto che potrebbe essere il pretesto per chiedere nuovi licenziamenti. Pregherei pertanto la onorevole Merlin di non insistere su questa votazione. Se la onorevole Merlin dovesse insistere, pregherei di non procedere oggi alla votazione, ma di accantonare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Nel chiedere alla senatrice Merlin se insiste perchè si passi alla votazione, debbo rivolgerle la preghiera che tenga conto dello stato d'animo in cui questa Commissione è posta. Le ragioni del rigetto del suo disegno di legge sono state prospettate dal relatore e dal rappresentante del Governo, il quale ha richiamato l'attenzione anche sul significato di un voto della Commissione favorevole al rigetto del provvedimento.

MERLIN ANGELINA. Il disegno di legge è stato da me presentato nell'altra legislatura, e l'ho ripresentato in questa, anche dietro istanza, come ho già detto, di numerosissime donne che chiedono l'approvazione del disegno stesso, il quale ha il suo fondamento su un dato di fatto esistente.

Dichiaro che non posso ritirare il disegno di legge, perchè l'ho meditato.

DE BOSIO. A seguito della dichiarazione della senatrice Merlin di mantenere il disegno di legge, domando che venga posto in votazione il mio ordine del giorno, allo scopo di chiarire l'intenzione ed il punto di vista della Commissione. Esiste, infatti, una norma imperativa che è più efficace della legge che si vuole formulare; per cui, votato il mio ordine del giorno, ritengo che si possa anche respingere il disegno di legge, senza compromettere il principio inderogabile più volte sottolineato.

BARBARESCHI. Mi pare che allo stato delle cose e abbandonando completamente il Codice si potrebbe sintetizzare la questione così: siamo davanti ad un disegno di legge che nel fatto tutti riconosciamo avere una sua ragion d'essere, ma ci troviamo impossibilitati a prendere un provvedimento opportuno per impedire il proseguimento di una certa cattiva azione denunciata, che forse, aggiungo, non è la sola, perchè credo che licenziamenti ingiusti non avvengano soltanto per ragione di matrimonio. Vorremmo però soprattutto non recare danno maggiore alle interessate, perchè se respingiamo il disegno di legge è indubbio che può esserci chi si senta maggiormente incoraggiato a proseguire in questa azione. È difficile d'altra parte che la senatrice Merlin

allo stato di questi risultati si decida a ritirare il disegno di legge. Ed allora io farei queste due proposte: o rinviare ogni ulteriore discussione per vedere di trovare una soluzione attraverso il tempo e lo studio maggiore — non c'è mai sapienza giuridica sufficiente (mi perdonino gli avvocati) che non possa essere maggiormente illuminata da un intervento di domani — oppure mandiamo il disegno di legge in Aula dove effettivamente col concorso di un numero notevole di avvocati non è detto che non si possa trovare una soluzione che venga a modificare completamente l'articolo 2118 del Codice civile, perchè non si può affermare che dal momento in cui fu applicato quell'articolo non siano avvenuti fatti tali da suggerire una modifica dello stesso Codice.

Desidererei che su l'una o sull'altra delle due proposte che ho formulato ci si pronunziasse in modo tale da non recare maggior danno alle interessate, che tutti quanti vogliamo tutelare.

PRESIDENTE. Credo che sia più opportuno prendere in considerazione la prima proposta del collega Barbareschi di sospendere la discussione del progetto di legge, mantenendolo all'ordine del giorno nella speranza che in futuro si possa trovare una soluzione al problema.

MERLIN ANGELINA. Accetto la proposta che il disegno di legge sia rinviato *sine die*.

GRAVA, relatore. Accedo alla prima proposta del senatore Barbareschi che il disegno di legge sia rinviato *sine die*, perchè non vorrei, e l'ho già detto prima, che il rigetto danneggiasse queste nostre lavoratrici che noi non vogliamo assolutamente danneggiare. È dunque opportuno che il disegno di legge sia sempre posto all'ordine del giorno nella speranza che il tempo ci porti consigli; lumi non credo e neanche chiarimenti fino a quando — e faccio mie le parole del senatore Bitossi — non modificheremo il Codice civile.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, resta stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Boccassi: « Permanenza in servizio di personale femminile coniugato o in stato di gravidanza e puerperio, dipendente da ospedali psichiatrici e brefotrofi pubblici e privati » (428).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Boccassi: « Permanenza in servizio di personale femminile coniugato o in stato di gravidanza e puerperio, dipendente da ospedali psichiatrici e brefotrofi pubblici e privati ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

GRAVA, relatore. Onorevoli colleghi, il disegno di legge di iniziativa dell'onorevole Boccassi, ispirato da nobili sensi di umanità che noi condividiamo, calca le stesse orme che guidarono la nostra collega onorevole Merlin nel proporre il disegno di legge n. 6 che ha formato oggetto di ampia discussione in questa Commissione.

Le ragioni che mi indussero a proporre il rigetto di quel disegno di legge mi inducono a maggior ragione a proporre il rigetto di questo. Non è per effetto della legge n. 706 in relazione a quella n. 1024 che il disegno di legge non può essere approvato, bensì in forza dei principi generali di diritto che regolano il contratto di lavoro, come abbiamo dimostrato e provato nella relazione al disegno di legge Merlin. Non vogliamo ripetere le argomentazioni in quella sede svolte. Ci limitiamo a sottolineare due punti. Il disegno di legge prevede due ipotesi; prima: che lo stato di matrimonio, di gravidanza o puerperio non costituisca elemento idoneo a risolvere il rapporto di lavoro; seconda: o comunque a determinare il licenziamento del personale femminile che viene a trovarsi in tali condizioni.

In sostanza il disegno di legge si confonde con quello della onorevole Merlin perchè le condizioni fisiologiche in cui viene a trovarsi la donna, le quali sono indicate nel disegno di legge, sono conseguenza logica del matrimonio. Dobbiamo allora ricordare a noi stessi che il matrimonio, l'atto cioè in forza del quale si cambia lo stato civile, non può essere

invocato come giusta causa di licenziamento. La gravidanza e il puerperio delle lavoratrici madri sono tutelati dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, articoli 1° e 3°.

Se l'imprenditore trattiene in servizio la donna che si sposa in forza dei detti articoli non può licenziarla per quel periodo di tempo fissato dalla legge succitata.

La seconda ipotesi contemplata dal disegno di legge è assorbita dalla prima, compresa e contemplata dalla legge. Bisogna allora rifarsi ai principi generali che disciplinano il contratto di lavoro o di impiego. O esso è a tempo determinato, e allo scadere del termine il dipendente viene licenziato senza che egli possa muovere lagnanza, o è a tempo indeterminato e il dipendente può essere licenziato, salvi i termini di preavviso o in mancanza il pagamento della indennità corrispondente, senza che il datore di lavoro sia tenuto a indicare la causa, il motivo, la ragione per cui viene licenziato.

La legge citata stabilisce alcune eccezioni alla norma generale, come abbiamo visto, proprio per le condizioni fisiologiche nelle quali viene a trovarsi, per effetto di matrimonio, il personale contemplato dal disegno di legge. Non occorre infine che io rilevi la delicatezza del servizio al quale codesto personale femminile è addetto negli ospedali psichiatrici e brotteri, perchè è innanzi agli occhi di tutti. Tale servizio richiede un'attenzione e vigilanza ancora maggiori per le particolari condizioni delle lavoratrici.

Per queste ragioni prego l'onorevole collega Boccassi di non insistere nel suo disegno di legge. In caso contrario sarei costretto a chiederle, onorevoli colleghi, il rigetto.

Forse la proposta migliore sarebbe, come è accaduto per il precedente disegno di legge della senatrice Merlin, di sospendere la discussione di questo disegno di legge in attesa di tempi migliori. So che il senatore Boccassi sta trattando con le organizzazioni sindacali per venire ad un accordo. Ne sono lietissimo. Il che dimostra che non abbiamo mai considerato la norma dell'articolo 2118 inderogabile, imperativa. Mi auguro che il senatore Boccassi possa trovare un accordo tra le organizzazioni sindacali ed il personale addetto al servizio.

BOCCASSI. Sono grato al relatore dell'ampia spiegazione che ha dato alla Commissione. Vorrei semplicemente richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che il mio progetto di legge è più limitativo di quello della senatrice Merlin e si riferisce ad una categoria per la quale come causa di licenziamento viene indicata proprio la gravidanza, in quanto che negli ospedali psichiatrici si dice che la gravidanza abbia un'influenza psicologica sopra il malato ricoverato negli ospedali stessi. A prescindere dalla giustezza o meno di questa considerazione, dichiaro che scopo del mio disegno di legge è quello di riuscire a fare in modo (ed è per questo che sto trattando con le organizzazioni sindacali) che si addivenga ad una soluzione del problema. Non vorrei che negli ospedali psichiatrici si continuasse a licenziare le donne che si sposano o che sono in stato di gravidanza, invece di adibirle ad un altro servizio durante lo stato di gravidanza.

GRAVA, *relatore*. Se sono in stato di gravidanza non possono essere licenziate, debbono essere licenziate prima o dopo.

BOCCASSI. Comunque mi rendo conto dell'ostacolo giuridico espresso qui dall'onorevole relatore, per cui sono anch'io del suo parere di rinviare il seguito della discussione di questo disegno di legge; penso che esso potrà essere di nuovo posto in discussione quando si ridiscuterà il disegno di legge della senatrice Merlin.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia » (727).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia ».

Come la Commissione ricorderà, nella precedente seduta il collega Bitossi sollevò un'ec-

cezione di carattere pregiudiziale rilevando che il comma quarto dell'articolo 3 conteneva una vera e propria delega legislativa. Ci siamo fatti carico di questa eccezione del collega Bitossi che abbiamo ritenuto fondata, ed abbiamo rinviato la nostra discussione per vedere se ci fosse stata la possibilità di risolvere il problema in maniera da superare l'eccezione pregiudiziale. Mi sono fatto parte diligente nell'interpellare il Ministro proponente il disegno di legge perchè ci dicesse se vi era la possibilità di trovare una formula diversa e nel contempo l'ho anche pregato di riesaminare il problema dell'estensione dell'assistenza malattia anche all'assistenza farmaceutica senza limiti, come era desiderio di tutti i componenti della Commissione. Il Ministero ha preso in esame questa mia proposta, ed ora possiamo ascoltare le dichiarazioni che in proposito ci farà l'onorevole Sottosegretario.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Ministero si è reso conto delle difficoltà che sono state sollevate dalla Commissione ed ha anche tenuto presente il fatto che la Commissione di igiene e sanità del Senato ha espresso il parere che si debba giungere all'assistenza farmaceutica senza limiti; non che da parte del Ministero non ci fosse questo desiderio di dare un'assistenza farmaceutica adeguata, ma vi era anche una preoccupazione. Noi ci rendiamo conto dell'inflazione che questa assistenza farmaceutica ha purtroppo portato in questi anni nell'assistenza malattia ai lavoratori dell'industria, per cui nell'attuale fase politica è una delle preoccupazioni principali del Ministero cercare di trovare dei mezzi per poter contenere questa dilatazione di spese che deriva dall'assistenza farmaceutica. Tuttavia, se la Commissione in collaborazione col Ministero riuscirà a trovare una formula che sia accettabile, noi siamo i primi ad essere desiderosi che non ci sia distinzione tra assistenza fatta ai lavoratori ed assistenza fatta ai pensionati. Naturalmente è sorto il problema dell'I.N.A.M.

Ciò premesso, io non faccio delle proposte, ma vi do soltanto degli elementi di discussione. Se, ad esempio, con un decreto-legge potesse essere dato mandato, col controllo del Ministero, agli stessi istituti di assistenza di

esaminare come possa essere contenuta questa dilatazione di spese, il Ministero potrebbe venire incontro ai desideri della Commissione. Se poi si potesse dire agli istituti che gestiscono direttamente queste prestazioni che possono essere autorizzati ad acquistare i prodotti farmaceutici, occorrenti per la concessione dell'assistenza, direttamente dalle ditte produttrici, mediante determinate convenzioni con le ditte produttrici stesse per la distribuzione dei medicinali, potremmo trovare il modo di far tirar fuori quei sette od otto miliardi che mancano per coprire le spese.

Se la Commissione intende seguire questa impostazione del Governo, si possono proporre dei concreti emendamenti. Comunque è preoccupazione del Ministero di non consentire nell'assistenza malattia una dilatazione della spesa.

Se si ritiene, nel disporre per l'assistenza malattia ai pensionati della Previdenza sociale, di consentire questa possibilità di contenimento della spesa, io credo che potremo superare l'ostacolo.

ANGELINI. Propongo che la Presidenza della Commissione, d'accordo con il Governo, studi il problema allo scopo di portare all'esame della Commissione nella prossima seduta una soluzione concordata.

PRESIDENTE, *relatore*. Sarebbe bene che la proposta del senatore Angelini si adeguasse alla norma regolamentare. Il Regolamento prevede che la Commissione possa nominare una Sottocommissione. Perciò riterrei opportuno che la Commissione delegasse non la Presidenza, ma una Sottocommissione a prendere accordi con il Governo.

ANGELINI. Sono d'accordo.

Naturalmente la mia proposta non pregiudica la pregiudiziale che è stata presentata.

FIORE. Non ho nulla in contrario alla nomina di una Sottocommissione.

Vorrei intanto rilevare che con questo disegno di legge lo Stato non spende un soldo, tutta la spesa gravando sul Fondo adeguamento pensioni.

Sono poi dolente di dire che le cifre che il Presidente ha citato l'ultima volta non sono attendibili. Saranno frutto della buona volontà di qualche funzionario. L'I.N.A.M. fino a questo momento non ha le cifre riferentisi al 1954. Io sono stato al Consiglio di amministrazione dell'I.N.A.M. e non ho trovato alcuna cifra per il 1954, non ci sono nemmeno i dati provvisori. All'I.N.P.S. ci sono dati provvisori che non confrontano però con quelli dati dal Presidente. Quindi in questo periodo, in cui da parte nostra si stanno cercando elementi, la Sottocommissione da noi nominata può cercare di ottenere un punto di incontro con il Ministero.

BOCCASSI. Proporrei che la Sottocommissione sentisse anche il rappresentante dell'I.N.A.M.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non ha nulla in contrario, purchè ciò sia fatto attraverso il Ministero.

Debbo ricordare che, a parte i dati e la possibilità di dimostrarne la attendibilità, avevo fatto un accenno che, a mio parere, ha una certa importanza anche per continuare a fare un lavoro di preparazione: avevo accennato infatti all'assillante problema del contenimento della spesa per l'assistenza farmaceutica. Se si

deve passare dalla forma di questa delega, che prevede che le modalità saranno stabilite con decreto ministeriale, ad altra forma, io avevo lasciato intendere che gli Enti stessi potessero essere autorizzati a stabilire determinate modalità. Non si può fare una legge senza avere una certa preoccupazione della situazione di bilancio. Annuncio fin d'ora che cercheremo di venire incontro con delle proposte che ci consentano di avere alcune garanzie. Più che orientarci su delle forme di decreto, tanto più che nell'I.N.A.M. ci sono i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, potremo orientarci nel senso di consentire che attraverso i Consigli di amministrazione si possano formulare delle proposte.

PRESIDENTE, *relatore*. Propongo che la Sottocommissione sia formata dai senatori Grava, Barbareschi, Fiore, Pezzini e Spallicci.

Nessuno facendo osservazioni resta stabilito che la Sottocommissione così formata riferirà sul risultato dei suoi lavori nella prossima seduta.

La seduta termina alle ore 11,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.